

Pubblicato il 14/06/2023

**N. 01493/2023 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00928/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 928 del 2023, proposto da  
Vox Media S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paola Rea,  
Francesca Sciuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia  
e domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Brugnoletti in Milano,  
piazzetta U. Giordano, 4;

***contro***

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano,  
Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica  
Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto  
presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;

Comune di Milano – Direzione Specialistica Attuazione Diretta Pgt e Sue

Unità Beni Ambientali e Paesaggio, Comune di Milano – Commissione per il Paesaggio, non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

Regione Lombardia, Enrico Biraghi, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa concessione di idonee misure cautelari del diniego di autorizzazione paesaggistica per l'esposizione pubblicitaria (tipo murales) da realizzarsi su un edificio sito in Milano, Via Lazzaro Spallanzani n. 18, espresso dal Comune di Milano con provvedimento rep. AP n. 99.U del 23 marzo 2023;*

- ove occorra, della comunicazione ex art. 10-bis della L. 241/1990, resa con nota prot. PG 583511 del 7 novembre 2022, con cui il Comune ha preannunciato il rigetto della richiesta della ricorrente;
  - del parere contrario della Commissione per il Paesaggio comunale, reso nella seduta n. 18 del 19 maggio 2022;
  - del parere espresso nella seduta n. 41 del 1° dicembre 2022, richiamato nel provvedimento di diniego, con cui, a seguito dell'istanza di riesame della ricorrente, la Commissione per il Paesaggio ha confermato il parere contrario;
  - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quelli oggetto di impugnazione, ancorché non conosciuti dalla ricorrente
- e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati e/o del comportamento dell'Amministrazione resistente e che saranno quantificati in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che la ricorrente impugna l'atto indicato in epigrafe, con il quale ne è stata rigettata la domanda di rilascio di autorizzazione paesaggistica, avente ad oggetto la realizzazione di murales temporanei di carattere pubblicitario, sulla facciata dell'immobile sito in Milano, via Spallanzani n. 18, vincolato ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 42 del 2004; che, all'esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata;

che è infondato il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge ed eccesso di potere, per avere l'amministrazione ritenuto che i murales fossero soggetti ad autorizzazione paesaggistica (che pure la ricorrente stessa ha chiesto);

che, infatti, il d.P.R. n. 31 del 2017 è atto soggetto a stretta interpretazione, posto che esso difetta dei requisiti imposti dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per operare la delegificazione (difetto nella indicazione delle norme generali regolatrici della materia e nell'indicazione delle norme vigenti da abrogare);

che ogni intervento che abbia un impatto estetico-visivo su bene vincolato deve ritenersi soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del codice, salvi i casi di cui all'art. 149 seguente;

che, peraltro, nel caso di specie, la realizzazione di un murales, il quale in sé comporta tale impatto, sfugge al d.P.R. n. 31 del 2017, poiché neppure costituisce rifacimento di intonaci, tinteggiatura, rivestimento esterno o manto di copertura, non avendo il carattere conservativo implicato da questi interventi, e diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente;

che è invece fondato il secondo motivo di ricorso, attinente al difetto di motivazione, poiché la ragione del diniego (l'intervento non sarebbe "compatibile con l'ambito urbano", "non si inserisce adeguatamente in un contesto urbano che si considera compiuto" ed è "in contrasto con i criteri di gestione del vincolo") è del tutto apodittica, e prescinde dal prendere in esame le peculiari caratteristiche dell'intervento richiesto;

che l'atto di diniego va perciò annullato;  
che è infondata la domanda di risarcimento danni, posto che un annullamento per difetto di motivazione nulla dice sulla effettiva lesione del bene della vita, alla quale va ancorata tale domanda;  
che la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese;  
che resta assorbito ogni altro profilo qui non trattato

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, annulla l'impugnato diniego.

Rigetta la domanda di risarcimento danni.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente, Estensore

Concetta Plantamura, Consigliere

Fabrizio Fornataro, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Marco Bignami**

**IL SEGRETARIO**